



## Informazioni generali

### Separazione - Divorzio in Comune

All'Ufficio di Stato Civile si può richiedere ai sensi della legge 10/11/2014, n. 162:

- la separazione personale;
- lo scioglimento del matrimonio civile;
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel **Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell'atto di matrimonio** se è stato celebrato all'estero.

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

- **l'accordo deve essere consensuale;**
- **tra i coniugi non devono esserci figli:**
  - \* **minori,**
  - \* **maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**
  - \* **maggiorenni economicamente non autosufficienti.**

**L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale** come, ad esempio, l'assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una *tantum*); in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L'accordo può, invece, contenere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile).

**Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:**

- in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;



- in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all'Ufficiale di Stato Civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).

## Come presentare la richiesta

- I coniugi dovranno presentare **apposita domanda mediante il modulo di richiesta di separazione** reperibile nel sito di Comune **che dovranno compilare individualmente (uno per ciascuno) e consegnare in originale in Comune.**
- Inoltre, i coniugi dovranno prestare il **consenso relativo alla richiesta di informazioni e al trattamento dei dati**, compilando l'apposito modulo reperibile nel sito del Comune.

## Redazione dell'accordo

Acquisita la documentazione, l'Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell'accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile. I coniugi hanno l'obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di loro **dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio, nonché dell'assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti** (modulo presente nel sito " RICHIESTA SEPARAZIONE - DIVORZIO IN COMUNE"). Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell'Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.

Ricevute le dichiarazioni, l'Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l'atto contenente l'accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all'avvocato.

Alla conclusione dell'accordo i coniugi sono tenuti a **versare all'Ufficio il diritto fisso di € 16,00**, in conformità all'articolo 16, comma 6 della Legge 162/2014.

In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell'atto contenente l'accordo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi. In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l'Ufficiale di Stato Civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l'ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell'accordo, nonché l'avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a



mancata conferma dell'accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell'accordo).

In caso di accordo di divorzio, se sull'atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l'Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all'originale del provvedimento medesimo.

## **Conferma dell'accordo di separazione o di divorzio**

Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme personalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) per sottoscrivere l'atto in cui viene verbalizzata la conferma dell'accordo.

## **Effetti dell'accordo di separazione o di divorzio**

L'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziari.

Dalla data della sua sottoscrizione si producono gli effetti tra le parti.